

che lo rendevano oggetto di abbominio e di terrore. Quindi è, che per quanti sforzi, ora in un tempo ed ora in un altro, facessero gli inquisitori, per attirare alla loro giurisdizione delitti, che non avevano affinità veruna coll'eresia; unica e sola materia ad essi soggetta; sempre, con nuove leggi e con solenni decisioni, intimate ai tre rappresentanti secolari, che vi dovevano assistere, il senato ne frenava l'audacia e ne rendeva inutili le pretese. E così, serbando intatta la dottrina cattolica, serbava illesi i diritti dello stato, senza che vi potessero mai sorgere collisioni e contrasti tra la civile e l'ecclesiastica potestà.

Dall'esame delle leggi, emanate su tale proposito, è facile il conoscere, quanto largamente avrebbe voluto l'inquisizione dilatare le sue attribuzioni, se non avesse trovato nel governo una sì ferma e solida resistenza. Al che hanno relazione, tra i moltissimi, gli ordini intimati dal senato agli assistenti secolari, di non permettere,

- che dall'ufficio dell'Inquisizione sia fatta legge o comandamento
- qualsivoglia ad alcuno di arte o professione, come sono i doganieri, gli albergatori, osti, macellari ecc., circa i modi d'alloggiare,
- vendere od esercitare l'arte e professione loro. Ma se il vescovo
- o l'inquisitore riputeranno alcuna cosa necessaria o conveniente
- per l'onesto e regolato vivere, abbiano ricorso al magistrato
- secolare. Nè parimente possa l'inquisitore far giurare nelle sue
- mani alcuno de' sopraddetti artefici, nè castigarli per mancamenti
- o falli commessi nell'esercizio dell'arte o professione loro: ma,
- intendendo che in ciò abbia commesso alcun fallo, abbia ricorso
- al magistrato, che dovrà castigare ogni errore e scandalo (1).
- Ed era inoltre interdetto all'inquisizione l'intimare precetti o
- monitorii ad una qualunque comunità, per qual si fosse motivo,
- siccome nemmeno ad alcun giurisdicente in ciò che spetta all'am-
- ministrazione della giustizia; ma, occorrendo, doveva mettersi in
- relazione col solo rappresentante pubblico (2).

Le quali ordi-

(1) Legg. de' 5 settembre 1609.

(2) Legg. de' 3 settembre 1598.